

Pubblicato il 31/01/2025

N. 00031/2025 REG.PROV.CAU.
N. 00450/2024 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 450 del 2024, proposto da

Ilda Tiberio, rappresentata e difesa dagli avvocati Vincenzo Mastrangelo e Severino Coladonato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in L'Aquila, via Buccio da Ranallo;

per l'annullamento,

previa sospensione dell'efficacia,

- del decreto direttoriale M.I.M. U.S.R. Abruzzo, Ambito territoriale per la provincia dell'Aquila n.ro 16657 del 13.11.2024 con il quale sono state approvate le graduatorie di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A019 – Filosofia e storia, nella scuola secondaria di II grado relativo alle regioni Abruzzo, Emilia Romagna e

Marche, nella parte in cui l'Amministrazione resistente, non avendo correttamente valutato i "titoli", regolarmente dichiarati e posseduti dalla ricorrente, gli attribuiva pt. 18,50 per titoli - anziché pt. 31 spettanti ex lege e, dunque, un punteggio complessivo di inserzione in graduatoria, pari a pt. 208,50 anziché pt. 221, spettante *ex lege*;

- del decreto direttoriale M.I.M. U.S.R. Abruzzo, Ambito territoriale per la provincia de L'Aquila n.ro 17006 del 20.11.2024 con il quale è stata rettificata la graduatoria di merito del concorso per titoli ed esami per l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola secondaria di primo e secondo grado, classe di concorso A019 – Filosofia e storia, nella scuola secondaria di II grado, relativa alla regione Abruzzo nella parte in cui l'Amministrazione resistente, non avendo correttamente valutato i "titoli", regolarmente dichiarati e posseduti dal ricorrente, gli attribuiva pt. pt. 18,50 per titoli - anziché pt. 31 spettanti ex lege e, dunque, un punteggio complessivo di inserzione in graduatoria, pari a pt. 208,50 anziché pt. 221, spettante *ex lege*;

- d'ogni altro atto premesso, connesso e/o consequenziale, ivi inclusi i verbali della Commissione giudicante, di valutazione dei titoli posseduti dal ricorrente, nonché i verbali relativi ai criteri, adoperati dalla Commissione giudicante per la valutazione dei titoli, di data e protocollo sconosciuti, siccome lesivi dei diritti del ricorrente;

- di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguente rispetto ai provvedimenti impugnati, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione e comunque agli atti e anche previa istanza di accesso agli atti debitamente inoltrata, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 la dott.ssa Maria Colagrande;

Uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Rilevato che la tabella allegata al d.m. n. 205 del 26.10.2023) che autorizza l'indizione della selezione, nella parte (sez. A1.1) riservata alla valutazione del "titolo d'accesso" (laurea magistrale congiunta all'abilitazione o titolo equipollente), si riferisce indistintamente ai "titoli di accesso";

rilevato che il Ministero resistente non ha specificamente contestato il fatto asserito dalla ricorrente che *"alcuni candidati hanno ottenuto una valutazione più favorevole grazie al riconoscimento del punteggio del titolo di studio"*, mentre risulta *ex actis* che lo stesso trattamento non è stato riconosciuto alla ricorrente che lamenta l'attribuzione di un punteggio inferiore a quello spettante;

rilevato che i vincitori della selezione dispongono di punteggi o precedenze che non consentirebbero alla ricorrente di precederli in caso di accoglimento del ricorso, ma sussiste l'interesse al coltivarlo per il caso di rinuncia degli aventi diritto e successivo scorrimento della graduatoria;

ritenuto pertanto di disporre:

- la notificazione per pubblici proclami del ricorso e di questa ordinanza a tutela dei partecipanti alla selezione non vincitori che potrebbero assumere il ruolo di controinteressati nel caso di scorrimento della graduatoria (*in parte qua* non pubblicata), mediante pubblicazione integrale del ricorso e della presente ordinanza sul sito web dell'Amministrazione intimata entro giorni dieci dalla comunicazione di questa ordinanza, cui dovrà far seguito nei

successivi dieci giorni il deposito della prova del compimento di tale adempimento presso la Segreteria della Sezione;

- il riesame della domanda della ricorrente nella parte relativa alla valutazione dei titoli dalla stessa presentati, secondo i criteri indicati nella sezione A della tabella di valutazione (all. B del d.m. n. 205 del 26.10.2023);

- la produzione, a carico del Ministero resistente, entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore di questa ordinanza, delle tabelle di valutazione degli iscritti nella graduatoria della classe di concorso A019 formata all'esito della selezione per cui è causa che hanno presentato, quale titolo d'accesso, la laurea congiunta a 24 CFU o la laurea congiunta al servizio triennale;

ritenuto di compensare le spese processuali della fase cautelare;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo (Sezione Prima):

- a) accoglie la domanda cautelare ai fini del riesame;
- b) dispone la notifica per pubblici proclami del testo integrale del ricorso e della presente ordinanza sul sito web delle Amministrazioni intimare;
- c) dispone il deposito dei documenti indicati in motivazione entro sessanta giorni dalla comunicazione, o notificazione se anteriore, di questa ordinanza;
- d) compensa le spese della presente fase di giudizio;
- e) rinvia per la discussione nel merito del ricorso all'udienza pubblica del 17.9.2025.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in L'Aquila nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2025 con l'intervento dei magistrati:

Germana Panzironi, Presidente

Maria Colagrande, Consigliere, Estensore

Rosanna Perilli, Primo Referendario

L'ESTENSORE
Maria Colagrande

IL PRESIDENTE
Germana Panzironi

IL SEGRETARIO